Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 147

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 1° luglio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



# MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Ricompense al valor militare.

*Regio decreto 20 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1938-XVI, registro 24 Africa Italiana, foglio 225.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

*Brignola Carlo*, tenente in s.p.e. della banda dell'Aibà. — Destinato con la sua banda indigena, di cui era stato l'organizzatore e l'animatore, a protezione del fianco sinistro di una colonna di attacco, assolveva il suo compito con perizia e valore. Nello svolgersi del combattimento, si slanciava con ardire nella mischia, trascinando i propri gregari all'attacco di forti nuclei avversari che contrastavano l'avanzata dei reparti nazionali e ne tentavano l'aggiramento. — Belesat (Amba Aradam), 15 febbraio 1936-XIV.

*Cerrini Walter*, di Arnaldo e di Pampaglini Giuseppina, nato a Perugia il 30 agosto 1899, capitano in s.p.e. della banda dello Scimezana. — Capo di una banda indigena, in una giornata di aspri combattimenti, in cui il nemico con impeto irruente premeva contro le nostre posizioni, portava ripetute volte i suoi gregari al contrattacco e, infondendo loro slancio e vigore, li teneva saldi sulle posizioni conquistate. Avuto l'ordine di ripiegare sulle posizioni di partenza, eseguiva con perizia la difficile operazione, contenendo con valore la baldanza del soverchiante nemico, infliggendogli gravi perdite e catturandogli armi e prigionieri. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Ailù Asbahà*, sottocapo della banda dell'Aibà. — Comandante di una centuria di irregolari, dimostrava in ogni circostanza fedeltà e sincero attaccamento all'Italia. Durante un combattimento attaccava con impeto, alla testa dei suoi uomini, forti nuclei avversari, riuscendo ad averne ragione. Sprezzante del pericolo, noncurante delle forti perdite subite dal suo reparto, si slanciava all'inseguimento, trascinando i suoi uomini con l'esempio del suo valoroso contegno. — Belesat (Amba Aradam), 15 febbraio 1936-XIV.

*Ali Aggiac*, muntaz (42532) del comando XXIII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Dopo un furioso corpo a corpo, visto il suo comandante gravemente ferito, se lo caricava sulle spalle per portarlo fuori del campo della lotta. Raggiunto da alcuni nemici, che uccidevano l'ufficiale, riportava grave ferita. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

*Andehaimanot Ghererfiel*, sciumbasci (13578) del XXIII battaglione eritreo, 3ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di plotone, accerchiato da preponderanti forze nemiche, con esemplare coraggio, al grido di Savoia, si apriva un varco in un furioso corpo a corpo, cadendo colpito a morte. — Af Gagà, 25-26 dicembre 1935-XIV.

*Andenchiel Teclè*, buluc basci del XXVII battaglione eritreo, 4ª compagnia (*alla memoria*). — Durante un aspro e violento combattimento, benchè gravemente ferito, continuava a tirare con una mitragliatrice pesante rimasta senza tiratore, mantenendo la posizione occupata, già avvolta dalle fiamme di un incendio provocato dal nemico, ed incitava alla resistenza con la parola e con l'esempio i compagni superstiti. Decedeva in seguito alle ferite riportate nel combattimento. — Adi Cheltè - Enda Mariam, 20 febbraio 1936-XIV.

*Barachì Agos*, sottocapo della banda dello Scimezana. — Comandante di buluc, cooperava validamente alla riuscita di un contrattacco contro forze soverchianti, distinguendosi per coraggio ed ardire. Ferito, non abbandonava il suo posto. Colpito una seconda volta, si faceva medicare sommariamente sul campo e, sebbene quasi stremato di forze, non abbandonava il reparto se non alla fine dell'azione. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Beienè Bahtà*, sottocapo (11329) della banda dello Scimezana. — Valoroso graduato, veterano delle campagne di Libia, in un violento combattimento, guidava con slancio e coraggio il proprio buluc all'assalto. Pur avendo visto cadere vicino a sè il proprio figlio, perseverava con ardimento nella lotta. Si distingueva anche in successivi combattimenti. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Idris Faid*, buluc basci (9318) del comando IV gruppo artiglieria indigena da montagna 75-13 (*alla memoria*). — Vecchio e fedele graduato con quarantadue anni di servizio, alfiere di un gruppo di artiglieria da montagna eritrea, dopo aver dato in precedenti combattimenti ripetute prove del suo coraggio e della sua devozione all'Italia, in un agguato teso dal nemico alla colonna eritrea sulla via di Addis Abeba, incitava i suoi ascari alla resistenza agitando il gagliardetto, finchè cadeva colpito a morte. — Piana di Cori, 26 aprile 1936-XIV.

*Mohamed Idris*, muntaz del comando IV gruppo artiglieria indigeni da montagna 75-13 (*alla memoria*). — Muntaz porta ordini di un gruppo di artiglieria da montagna eritrea, sotto improvviso e violento fuoco nemico, in terreno scoperto, rispondendo al nemico rimaneva in piedi, calmo e sereno, finchè cadeva colpito a morte. Esempio di coraggio e di abnegazione. — Piana di Cori, 26 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

*Bellofiore Francesco* di Gaetano e di Liotti Alfonsina, nato a Roma l'11 marzo 1909, sottotenente di complemento della banda dello Scimezana. — Ufficiale addetto ad una banda indigena, guidava di sua iniziativa, con slancio e valore il proprio reparto al contrattacco, catturando armi e prigionieri. Si distingueva anche in successivi combattimenti. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Abdalla Casciai*, muntaz del XXVII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Dopo essersi sostituito al tiratore di una mitragliatrice leggera, ferito, difendeva accanitamente l'arma e battendosi a corpo a corpo riusciva a salvarla. — Adi Cheltè - Enda Mariam, 20 febbraio 1936-XIV.

*Aman Guled*, buluc basci del XXVII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di un buluc isolato, circondato da nemici e dalle fiamme, riusciva a liberarsi dalla stretta, attaccando arditamente. Durante il ripiegamento raccoglieva e scortava numerosi feriti e quadrupedi, difendendoli dagli assalti del nemico che li minacciava da presso. — Adi Cheltè - Enda Mariam, 20 febbraio 1936-XIV.

*Garamedin Tesfai* (37255) sottocapo della banda dello Scimezana. — Durante un violento combattimento, accortosi che un forte nucleo nemico tentava aggirare la propria centuria, di iniziativa, si slanciava con i propri uomini all'arma bianca travolgendo il nucleo nemico. Distintosi anche in successivi combattimenti. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Gheresghier Ogbazghi*, buluc basci del XXVII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Facendosi largo con la baionetta e con le bombe a mano, riusciva a trarre in salvo compagni feriti che erano in procinto di cadere nelle mani del nemico. — Adi Cheltè - Enda Mariam, 20 febbraio 1936-XIV.

*Ghezzai Melles*, gregario della banda dello Scimezana. — Saputo che la propria banda doveva prendere parte ad un'azione, si allontanava dall'ospedale in cui era ricoverato e rientrava al reparto. Durante il combattimento si distingueva per ardire e sprezzo del pericolo. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Hamed Abdalla*, muntaz del XXVII battaglione, eritreo, 2ª compagnia. — Addetto alle salmerie, vistele minacciate, si poneva alla testa dei propri uomini e con essi si lanciava ripetutamente all'assalto, riuscendo, per lungo tempo, a tenere a bada un nemico superiore in numero ed avido di preda. — Adi Cheltè - Enda Mariam, 20 febbraio 1936-XIV.

*Hamed Negasc*, muntaz (936) del comando divisione CC. RR. dell'Eritrea - Compagnia di Agordat. — Di servizio ad un posto fisso isolato, respingeva con tiro calmo un gruppo di malfattori che tentava d'impadronirsi delle armi del campo. Colpito da arma da fuoco ad una gamba, pur sanguinante, continuò animosamente a tener testa all'avversario. — Mai Uossen (Agordat), 11 febbraio 1936.

*Mohamed Ansarà*, buluc basci del XXVII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Benchè ferito rimaneva al comando del proprio buluc, tenacemente resistendo al nemico superiore in numero e contrattaccandolo infine con slancio ed ardimento. — Adi Cheltè, Enda Mariam, 20 febbraio 1936-XIV.

*Mohamed Berhè*, buluc basci (46493) del XXIII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Comandante di plotone, accerchiato dal nemico, con grande ardire si apriva un varco, lanciandosi in un furioso corpo a corpo al grido di « Savoia ». — Af Gagà, 25-26 dicembre 1935-XIV.

*Mohamed Handu*, buluc basci (35168) del XXIII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di sezione mitraglieri, con felice iniziativa, dislocava le sue armi in posizione dominante, noncurante del fuoco nemico. Ferito, continuava a combattere. — Af Gagà, 25-26 dicembre 1935-XIV.

*Salum Calafi*, muntaz del XXVII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Dopo essersi sostituito al tiratore di una mitragliatrice leggera, ferito, difendeva accanitamente l'arma e, battendosi a corpo a corpo, riusciva a salvarla. — Adi Cheltè, Enda Mariam, 20 febbraio, 1936-XIV.

*Tesfai Fantai*, buluc basci del XXIII battaglione eritreo, 3ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di buluc, con magnifico slancio ed esemplare sprezzo del pericolo, alla testa dei suoi uomini, raggiungeva una forte posizione nemica. Sulla posizione conquistata, lasciava eroicamente la vita. — Af Gagà, 25-26 dicembre 1935-XIV.

*Tesfamariam Ghereamlak*, buluc basci del XXVII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Ferito gravemente mentre cercava di snidare un gruppo di nemici, continuava a combattere e si allontanava dalla linea di fuoco solo dopo reiterati e tassativi ordini. — Adi Cheltè, Enda Mariam, 20 febbraio 1936-XIV.

*Uoldegabriel Fotò*, capo (34807) della banda dello Scimezana. — Guidava in combattimento con perizia e valore il proprio reparto, riuscendo a sconvolgere la resistenza nemica ed occupando un abitato tenuto saldamente dall'aversario, superiore di numero e munito di numerose mitragliatrici. Distintosi anche in successivi combattimenti. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Uoldesillassi Bairù*, uakil della banda dello Scimezana. — Valoroso ed audace combattente, sempre pronto per qualunque rischiosa azione. Durante un combattimento violento, alla testa di una squadra di gregari, di propria iniziativa, assaliva un forte gruppo di regolari abissini che tentavano, favoriti dal terreno, d'infiltrarsi a tergo del suo reparto, uccidendone alcuni e costringendo alla fuga gli altri. Catturava armi e munizioni. Si distingueva anche in successivi combattimenti. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

*Cotromano Francesco* fu Felice e fu Matilde Lagumina, tenente di complemento del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Ufficiale addetto alle salmerie di un gruppo battaglioni eritrei, durante tredici ore di combattimento, coordinava, sotto tiro efficacissimo di bombarde, il comando del gruppo nella raccolta di notizie e nella trasmissione e compilazione di ordini, con calma e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Rossi Edoardo* di Vincenzo e fu Maria Rosa Maddaloni, nato a Salerno il 22 novembre 1905, sergente maggiore del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Durante tredici ore di violento combattimento, sotto efficacissimo tiro di bombarde, disimpegnava il servizio di osservatore con esemplare serenità e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Sanciprianì Saverio* di Emanuele e fu Adelina d'Albero, nato a Bari il 19 marzo 1907, sergente del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Durante tredici ore di violento combattimento, disimpegnava con calma e sprezzo del pericolo le funzioni di osservatore e provvedeva poi al rifornimento delle munizioni ai reparti impegnati. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Abrahà Tellà*, ascari del deposito reclutamento Libia e Somalia. — Contribuiva con calma e sprezzo del pericolo a respingere preponderanti gruppi di armati abissini, che, per due notti consecutive, avevano assalito un autocarro isolato ed in avaria, sul quale era trasportato un esiguo gruppo di militari italiani. — Debrà Brehan, 5-6 maggio 1936-XIV.

*Aderà Mogà*, muntaz (6514) del deposito reclutamento Libia e Somalia. — Contribuiva con calma e sprezzo del pericolo a respingere preponderanti gruppi di armati abissini, che, per due notti consecutive, avevano assalito un autocarro isolato, sul quale era trasportato un esiguo gruppo di militari italiani. — Debra Brehan, 5-6 maggio 1936-XIV.

*Asghedom Gubà*, ascari (79826) del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Durante un combattimento durato oltre tredici ore, recapitava ordini e notizie percorrendo con calma esemplare, numerose volte, zone battute da mitragliatrici ed artiglieria. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Bahtà Mahari*, sottocapo (39216) della banda dello Scimezana. — Valoroso graduato, già distintosi nelle campagne di Libia, durante un combattimento contro forze nemiche soverchianti, si slanciava coraggiosamente tra i primi al contrattacco, riuscendo a trascinare con l'esempio il suo reparto. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Brahanè Toquarè*, muntaz (32692) del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Durante un combattimento rimaneva in linea a sparare sul nemico per una intera giornata con slancio e calma esemplari. Si prodigava inoltre per assumere notizie e trasmettere ordini. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Cattai Alman*, ascari del IV gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Durante uno scontro con nuclei nemici seguiva per il primo il proprio comandante dando prova di ardimento ed alto senso del dovere. Nello slancio rimaneva gravemente ferito. — Piana di Cori, 26 aprile 1936-XIV.

*Gheremlach Gheresellasse*, ascari (51960) del II battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Portaferiti, visto cadere il proprio ufficiale mortalmente ferito, incurante del fuoco avversario, se lo caricava sulle spalle e lo trasportava in luogo meno esposto, prestandogli le prime cure. — Dibuc, 3 marzo 1936-XIV.

*Haisc Tellà*, gregario (92746) della banda dello Scimezana. — Giovane gregario, di iniziativa, visto un nucleo di armati abissini che annidati nella boscaglia facevano fuoco contro il suo reparto, si slanciava con grande ardimento contro il nemico e con un violento lancio di bombe a mano lo costringeva alla fuga. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Hamed Hamid*, meharista del gruppo salmerie cammellate (Agordat) della I divisione CC. NN. « 23 marzo ». — Accortosi che il proprio comandante stava per essere colpito da un nemico, accorreva prontamente uccidendo l'avversario. — Dibuc (Tembien), 1° marzo 1936-XIV.

*Ibrahim Adem*, gregario della banda dello Scimezana. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche superiori, dava prova di perizia nell'impiego della mitragliatrice, concorrendo efficacemente alla riuscita dell'azione. Si distingueva poi per calma e coraggio in due successivi scontri. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Ismail Soliman*, buluc basci (13150) del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Durante tredici ore di combattimento, sotto ef-

ficace bombardamento, prodigava l'opera sua con slancio e sprezzo del pericolo, recapitando ordini ed assumendo notizie. — Passo Mecan 31 marzo 1936-XIV.

*Mahari Gherenzè*, capo (30033) della banda dello Scimezana. — Durante un combattimento contro forze nemiche superiori, guidava la propria centuria con audacia, perizia e slancio, catturando armi e prigionieri e confermando le gloriose tradizioni guerriere degli ascari eritrei. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

*Mesgum Tesfù*, muntaz (39534) del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Durante un combattimento durato oltre tredici ore, si prodigava nel recapito di ordini e notizie percorrendo numerose volte, con calma esemplare, zone battutissime da mitragliatrici ed artiglieria. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Sale Idris*, ascari del IV gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Durante uno scontro con nuclei nemici seguiva per primo il proprio comandante, dando prova di ardimento ed alto senso del dovere. Nello slancio rimaneva gravemente ferito. — Piana di Cori, 26 aprile 1936-XIV.

*Soliman Idris*, sciumbasci (15573) del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Graduato di elevate qualità militari, durante tredici ore di combattimento, si prodigava efficacemente sotto intenso bombardamento per raccogliere notizie dagli osservatori, recapitare ordini e prestare comunque la sua opera. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Tesfagaber Tecchiè*, buluc basci del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Non essendo stato riassunto in servizio per partecipare alla guerra in conseguenza di una grave ferita riportata in Libia, chiedeva ed otteneva di seguire un gruppo battaglioni eritrei in qualità di informatore. Durante più mesi, in tutte le occasioni, si prodigava con esemplare devozione e con ottimo rendimento nello adempimento delle sue attribuzioni. Durante tredici ore di battaglia, sotto efficace bombardamento, si adoperava per la raccolta di notizie e per rendersi comunque utile. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

*Tesfasghì Debesai*, muntaz (36386) del XXIII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di una squadra mitraglieri, evitava con abile manovra la cattura della sua arma che, rimasta isolata, era stata presa di mira dal nemico. — Af Gagà, 25-26 dicembre 1935-XIV.

*Tuoldeberhan Gheremedin*, ascari (47042) del comando 8° gruppo battaglioni eritrei. — Attendente, allo sferrarsi di un attacco, abbandonava le sue occupazioni e correva in linea. Durante tredici ore di combattimento violento, fu, per il suo slancio, di costante esempio ai compagni. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

(2205)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 851.

**Norme per l'impianto ed il funzionamento delle « centrali del latte ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei Comuni, siano essi isolati o riuniti in consorzio, per i quali sia dimostrato un consumo giornaliero di latte alimentare non inferiore ai cento ettolitri, possono essere istituite, col nome di « centrali del latte », speciali organizzazioni intese a raccogliere il latte destinato localmente al consumo diretto, ad assicurarne la genuinità, a sottoporlo ad un trattamento che ne garantisca la salubrità, ed a condizionarlo per la vendita al consumatore in modo da escludere ogni manomissione e contaminazione.

Art. 2.

Le « centrali del latte » sono istituite e gestite nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica.

La loro istituzione — sulla richiesta del Comune o dei Comuni interessati — è subordinata ad apposito « nulla osta » del Ministero dell'interno che lo rilascia, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e con quello delle corporazioni, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al successivo art. 10.

Art. 3.

Il parere della Commissione, previsto nell'articolo precedente, è dato sia sotto l'aspetto igienico-sanitario, sia sotto l'aspetto economico e tecnico, tenendo presenti in particolar modo le condizioni locali della produzione e del consumo del latte, nonchè i mezzi che l'Ente richiedente si propone d'impiegare per la raccolta, il trattamento igienico e la distribuzione del latte.

Art. 4.

Intervenuto il « nulla osta » ministeriale, di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della « centrale del latte » è rilasciata dal prefetto della Provincia, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, su domanda presentata dal Comune o Consorzio di comuni, corredata:

*a*) del progetto esecutivo della « centrale »;

*b*) del piano finanziario di impianto e di gestione;

*c*) del regolamento organico del personale e di quello di esercizio.

Il prefetto con lo stesso provvedimento, col quale concede l'autorizzazione, approva anche il progetto di cui alla lettera *a*), sentito l'ufficio del Genio civile, ed osservate le disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando per la esecuzione delle opere progettate si rendono necessarie espropriazioni di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione del progetto, osservate le disposizioni degli articoli 4 e 5 della citata legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Contro il provvedimento del prefetto che nega l'autorizzazione, è ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che decide sentita la Commissione centrale, di cui al seguente articolo 10.

Art. 5.

Il Comune o il Consorzio di comuni, che abbia ottenuto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della « centrale del latte », salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, deve, in base ad apposita convenzione, concedere l'impianto e l'esercizio a Consorzi di categoria, volontariamente costituiti fra agricoltori, commercianti ed industriali, d'intesa fra le rispettive organizzazioni, funzionanti a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1932, n. 834, e del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296.

In caso di rinuncia esplicita di una delle categorie interessate a far parte del Consorzio, questo potrà essere costituito fra le rimanenti categorie.

La convenzione di cui al primo comma del presente articolo, della quale deve far parte integrante lo statuto del Consorzio di categoria deliberato dal Comune o Consorzio di comuni, deve essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, che decide sentito il Consiglio provinciale di sanità. Inoltre la convenzione è soggetta alla omologazione del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, sentita la Commissione consultiva di cui al seguente art. 10.

Nel caso in cui la concessione al Consorzio di categoria non potesse essere effettuata per mancata costituzione del Consorzio stesso o per mancato accordo sui termini della convenzione regolatrice, il Comune o il Consorzio di comuni potrà, in via eccezionale, provvedere direttamente all'impianto ed all'esercizio della « centrale ».

La deliberazione relativa è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e alla omologazione ministeriale, a norma del terz'ultimo comma del presente articolo.

Art. 6.

Lo statuto dei Consorzi di categorie deve determinare le proporzioni nelle quali ciascuna delle categorie interessate potrà ad essi partecipare, tenuto conto dell'importanza dell'apporto rappresentato da ogni categoria.

In esso dovranno essere inserite apposite norme dirette ad impedire che, mediante cessioni di azioni o con altro mezzo, vengano alterate le proporzioni statutarie fissate.

Di tali Consorzi di categorie possono essere chiamati a far parte anche Enti pubblici finanziatori, con le modalità che saranno volta per volta stabilite dal Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni.

Art. 7.

Alle sedute dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, di cui all'articolo precedente, può assistere, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Ente concedente, regolarmente nominato.

Art. 8.

Il prezzo di vendita del latte trattato dalla « centrale », è fissato dal Comune o Consorzio di comuni, d'accordo con gli organi competenti per la determinazione dei prezzi dei generi alimentari.

Art. 9.

Nel caso di esercizio della « centrale » per concessione, nella relativa convenzione deve essere inserita apposita clausola, che preveda la facoltà del Comune o del Consorzio dei comuni di rivedere, d'accordo con gli organi competenti, di cui all'articolo 8, i prezzi di vendita del latte al consumatore, in funzione della revisione dei vari fattori del costo.

Art. 10.

Per l'esame delle questioni relative alla produzione ed alla vendita del latte destinato al consumo diretto, nonchè all'impianto ed all'esercizio delle « centrali del latte », è costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva composta:

a) del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

b) del direttore generale della sanità pubblica;

c) del direttore generale dell'agricoltura;

d) del direttore generale del commercio;

e) del vice-presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

f) di un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti;

g) di un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

h) di un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Per i componenti di cui alle lettere e), f), g) ed h) sarà designato anche un supplente per partecipare alle riunioni, in caso di assenza o impedimento del titolare.

Un funzionario del Ministero dell'interno è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Nel Comune o nel Consorzio di comuni, autorizzato all'impianto della « centrale del latte », il prefetto, sentito l'ispettore provinciale agrario, sulla proposta del podestà o del presidente del Consorzio, fissa, con proprio decreto, il perimetro della zona di produzione di pertinenza della « centrale », in relazione al fabbisogno della popolazione.

Le « centrali » sono obbligate a rifornirsi del latte, ad esse occorrente, presso tutti i produttori della zona, senza esclusioni che non siano giustificate da ragioni igieniche o tecniche.

Il prefetto, a termine di ogni anno, o anche prima, in caso di variazione sopraggiunta nella entità della produzione o del consumo, può variare la estensione della zona di produzione.

Art. 12.

Quando il latte trattato dalla « centrale » e proveniente dalla zona di pertinenza, di cui all'articolo 11, risulti insufficiente a coprire il consumo locale, l'amministrazione della « centrale » può essere autorizzata dal prefetto ad introdurre latte di diversa provenienza, purchè prodotto da vaccherie autorizzate.

Art. 13.

Nei Comuni dove esiste la « centrale », il prefetto, su proposta del podestà o del presidente del Consorzio, determina con suo decreto il perimetro della zona urbana, entro la quale è vietata la introduzione e la vendita del latte, che non sia di pertinenza della « centrale » ad eccezione del latte crudo, di cui sia stata dal podestà, con l'assenso del prefetto, autorizzata la vendita, e di quello di produzione di istituti pubblici a carattere assistenziale, ad essi destinato.

Gl'industriali che, per la lavorazione negli stabilimenti compresi nella zona predetta, hanno bisogno di latte industriale, ove non potessero esserne provvisti dalla « centrale », possono essere autorizzati dal podestà all'acquisto diretto dai produttori.

Art. 14.

Il latte lavorato dalle « centrali » deve essere posto in vendita o comunque consegnato ai consumatori in recipienti a chiusura ermetica che garantisca da facili manomissioni il contenuto, e che sia munita dei necessari contrassegni attestanti la provenienza del latte.

Art. 15.

La vigilanza sanitaria ed il controllo di tutte le operazioni tecniche, che si compiono nelle « centrali », spettano al Comune, il quale vi provvede con proprio personale idoneo, in base a norme deliberate dal podestà ed approvate dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. Restano salve, in ogni caso, le attribuzioni in materia dell'ufficiale sanitario.

Le spese di tale vigilanza e controllo sono a carico del concessionario.

Art. 16.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, i contravventori alle disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Indipendentemente dall'azione penale, il prefetto, nei casi di particolare gravità, può ordinare anche la chiusura temporanea o definitiva della « centrale », adottando, nel contempo, i provvedimenti che crederà necessari per assicurare la continuità della provvista e della somministrazione del latte alla popolazione.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, che decide sentita la Commissione di cui al precedente articolo 10.

Art. 17.

Le « centrali del latte », già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno sottoposte alle disposizioni della legge stessa alla scadenza delle concessioni in corso, salvo per ciò che riguarda le norme di carattere igienico-sanitario, le quali hanno immediata applicazione.

Art. 18.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge che, salvo il disposto del precedente articolo, entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1938-XVI, n. 852.

**Assegnazioni straordinarie per opere di sistemazione edilizia a favore delle Regie università di Bologna, Catania, Genova e Pavia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al finanziamento delle opere di sistemazione edilizia occorrenti presso le Regie università di Bologna, Catania, Genova e Pavia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i lavori di sistemazione edilizia delle Regie università di Bologna, Catania, Genova e Pavia è autorizzata la spesa di complessive L. 19.500.000.

Art. 2.

L'anzidetta somma sarà ripartita nel modo seguente:

L. 6.000.000 a favore della Regia università di Bologna per provvedere al maggior costo delle opere già eseguite e in corso di esecuzione, nonchè alle nuove esigenze scientifico-didattiche sopravvenute;

L. 5.000.000 a favore della Regia università di Catania per provvedere alle necessarie opere di sistemazione edilizia, ad integrazione della somma di L. 5.700.000 già assegnata a carico del fondo di L. 120.000.000 per opere pubbliche straordinarie in Sicilia, autorizzato con R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2701;

L. 4.000.000 a favore della Regia università di Genova per la costruzione delle sedi per le cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica. Tale somma sarà versata al comune di Genova affinchè possa provvedere al completamento del programma edilizio universitario cui esso attende a norma delle leggi 30 giugno 1912, n. 798, e 27 giugno 1922, n. 925, e del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1974;

L. 4.500.000 a favore della Regia università di Pavia per provvedere all'ampliamento ed all'arredamento della clinica ostetrica, all'ampliamento della clinica neurologica e della biblioteca, all'assetto del palazzo universitario e all'arredamento degli istituti scientifici.

Art. 3.

Le somme concesse a favore delle Regie università di Bologna, Genova e Pavia saranno ripartite in quattro quote uguali per gli esercizi 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1941-42.

La somma concessa a favore della Regia università di Catania sarà ripartita in cinque quote di un milione ciascuna per gli esercizi dal 1938-39 al 1942-43.

Art. 4.

Le somme concesse a favore delle Regie università di Bologna e Genova saranno iscritte nello stato di previsione — parte straordinaria — della spesa del Ministero dell'educazione nazionale; quelle concesse a favore delle Regie università di Catania e Pavia saranno iscritte nello stato di previsione — parte straordinaria — della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per l'erogazione del fondo di L. 4.000.000 assegnato per la costruzione delle nuove sedi delle cliniche chirurgica ed ostetrica-ginecologica della Regia università di Genova, i quali edifici diverranno di proprietà dello Stato.

Art. 5.

L'alta sorveglianza sui lavori è deferita al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 398, foglio 158.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 853.

**Provvedimenti per il personale statale e degli altri enti pubblici richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il decreto del Capo del Governo del 6 novembre 1935-XIV, contenente le norme esecutive per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1107, riguardante il personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione ed inviato dalle autorità militari in licenza;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1107, non si applica al personale ivi indicato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per mobilitazione, il quale venga dall'autorità militare inviato in licenza ordinaria coloniale.

Il Ministro per le comunicazioni provvederà con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze, a modificare analogamente le disposizioni per il personale delle Ferrovie dello Stato emanate in virtù della delega contenuta nell'articolo 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1107.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 398, foglio 150.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1938-XVI, n. 854.

**Valutazione di servizio per il personale di segreteria e subalterno dei Regi licei ginnasi della Sicilia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3038;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al personale non insegnante e subalterno già alla dipendenza di enti locali della Sicilia, passato al servizio dello Stato per effetto del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3038, è riconosciuto valido ai fini della carriera, con decorrenza dalla data di passaggio alla dipendenza dello Stato, il servizio prestato presso gli enti locali, purchè si verifichi la condizione stabilita dall'articolo 15 penultimo comma del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, nel caso analogo del passaggio al servizio dello Stato del personale non insegnante delle scuole medie della Lucania e della Sardegna.

Il computo dell'anzianità di carriera e di grado spettante al personale anzidetto per effetto dell'applicazione del precedente comma, non dà titolo ad arretrati per le maggiori competenze che risultassero dovute rispetto a quelle percepite fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 398, foglio 149.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 855.

**Variazioni allo stato di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38, per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 29 aprile 1937, n. 786, 7 giugno 1937, nn. 855, 856, 873, 891 e 892, e 24 giugno 1937, nn. 940 e 942;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dell'aeronautica e delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

*Ministero delle finanze*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 32. — Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Stipendi, ecc. | L. | 51.710 |
| Cap. n. 68. — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M.V.S.N.) | » | 300.000 |
| Totale | L. | 351.710 |

*Ministero di grazia e giustizia*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. | L. | 11.500.000 |

*Ministero degli affari esteri*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 50. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. all'estero | L. | 31.500 |

*Ministero dell'Africa Italiana*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie | L. | 400.000 |

*Ministero dell'educaizone nazionale*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 14. — Pensioni ordinarie | L. | 500.000 |
| Cap. n. 55. — Regi Istituti medi d'istruzione - Stipendi, ecc. | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 156. — Indennità mensile al personale straordinario, ecc. | » | 500.000 |
| Totale | L. | 2.200.000 |

*Ministero dell'interno*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale, ecc. | L. | 700.000 |
| Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie | » | 16.800.000 |
| Totale | L. | 17.500.000 |

*Ministero dell'aeronautica*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc. | L. | 2.000.000 |
| Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 48. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc. | » | 1.800.000 |
| Totale | L. | 4.800.000 |

*Ministero delle corporazioni*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 13. — Pensioni ordinarie | L. | 200.000 |

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *giugno* 1938 - *Anno XVI*
*Atti del Governo, registro* 398, *foglio* 176. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 17 giugno 1938-XVI, n. 856.

**Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del testo unico di leggi sui Depositi franchi approvato con R. decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 726;
Visto l'art. 55 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, successivamente modificato;
Visto il regolamento sui Depositi franchi approvato con R. decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie 2ª) e modificato con i Regi decreti 12 agosto 1877, n. 4008 (serie 2ª); 29 settembre 1895, n. 635 e 23 giugno 1927, n. 1172;
Sentiti i Consigli provinciali delle corporazioni interessati;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sui Depositi franchi, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

E' abrogato il regolamento in materia approvato con Regio decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie 2ª) e modificato con i Regi decreti 12 agosto 1877, n. 4008 (serie 2ª); 29 settembre 1895, n. 635, e 23 giugno 1927, n. 1172.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *giugno* 1938 - *Anno XVI*
*Atti del Governo, registro* 398, *foglio* 130. — MANCINI.

**Regolamento dei Depositi franchi.**

*Edifici e locali di deposito.*

Art. 1.

Gli edifici destinati ad uso di Deposito franco dovranno essere fabbricati o adattati in base a disegni approvati dal Ministero delle finanze, il quale potrà imporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e per la facile sorveglianza dei medesimi.

Art. 2.

L'edificio del Deposito franco dovrà comunicare col mare in maniera che le merci appena sbarcate possano esservi introdotte sotto la diretta vigilanza dei funzionari della dogana e dei militari della R. Guardia di Finanza, senza bisogno di altre cautele.

All'esterno non potrà avere altre aperture oltre le porte necessarie per l'entrata e per l'uscita delle merci, nonchè le porte di accesso agli uffici di Amministrazione del deposito, qualora questi siano sistemati nello stesso edificio.

Le porte di entrata delle merci dovranno essere separate da quelle di uscita. Possibilmente dovranno esservi speciali entrate ed uscite secondo le vie donde provengono e secondo il luogo di destinazione delle merci.

Le aperture per l'accesso agli uffici dovranno essere separate ed indipendenti dalle aperture destinate alle merci, in modo che esse possano, mediante apposite chiusure, venire perfettamente isolate dai reparti dell'edificio contenente le merci.

Le finestre verso l'esterno dovranno essere assicurate da solide inferriate con solide grate metalliche, in modo da impedire la sottrazione di qualsiasi oggetto, anche minuto.

Se l'edificio sia composto di diversi corpi di fabbrica, questi saranno cintati in modo da garantire l'osservanza delle norme doganali secondo quanto sarà determinato dal Ministero delle finanze all'atto dell'approvazione del piano, di cui tratta l'articolo precedente.

L'edificio o la cinta dovranno essere isolati da tutte le altre costruzioni per uno spazio da determinarsi dal Ministero delle finanze, di maniera che il circuito possa essere liberamente percorso e sorvegliato dai militari della Regia guardia di finanza.

Le garitte per il servizio di vigilanza attorno al circuito dell'edificio, a cura e spese dell'esercente il deposito, saranno collocate nei punti stabiliti dall'autorità finanziaria.

A queste disposizioni non potrà essere derogato se non nel caso in cui il fabbricato destinato a Deposito franco sia contiguo ad un edificio pubblico.

Art. 3.

Il decreto ministeriale di concessione, al quale sarà unito il tipo planimetrico degli edifici e costruzioni accessorie, approvati, indicherà il termine entro il quale dovranno essere compiuti i lavori di costruzione e di adattamento per essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'autorità finanziaria.

All'atto della concessione, ed anche successivamente, il Ministero avrà facoltà di prescrivere tutte quelle altre cautele, in ordine alla distribuzione dei locali, alle porte di entrata e di uscita, ed agli accessi alle medesime, che, tenuto conto delle speciali condizioni dei luoghi ove il Deposito franco dovrà essere stabilito, siano necessarie al regolare servizio di vigilanza da parte delle autorità doganali a difesa degli interessi dell'Erario.

Art. 4.

Nel caso previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo unico di leggi sarà pure indicata la somma eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del Deposito franco, da pagarsi dal concessionario nelle casse dello Stato a trimestri anticipati.

Per questa somma, in ragione dell'importo di un anno, dovrà prestarsi dal concessionario medesimo la relativa cauzione in titoli di rendita pubblica, valutati al corso di borsa. Sono esonerati da quest'obbligo i Comuni ed i Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze determinerà il numero, l'ubicazione e l'ampiezza dei locali, che dovranno essere posti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per i propri servizi attinenti ai Depositi franchi e quant'altro occorra per i servizi stessi.

Art. 6.

Tutti i locali compresi nel recinto di un Deposito franco dovranno essere numerati ordinatamente, in modo visibile, all'esterno. I numeri d'ordine non potranno essere mutati senza che ne sia dato avviso all'autorità finanziaria.

*Entrata delle merci in deposito.*

Art. 7.

Per poter introdurre merci nel Deposito franco è necessaria la presentazione: *a*) per le merci estere provenienti direttamente dall'estero via mare, di copia autentica o di estratto autentico del « Manifesto », compilato sul modello annesso al presente regolamento (allegato *A*) corredato dei documenti che fossero necessari ad attestare la qualità e la quantità delle merci stesse, e l'origine o la provenienza di esse; *b*) per le merci estere provenienti dai confini di terra o dai depositi doganali, della « Bolletta di cauzione »; *c*) per le merci estere provenienti da altra dogana per via di mare del « Lasciapassare di merci estere »; *d*) per le merci estere temporaneamente importate, della « Bolletta di riesportazione »; *e*) per le merci estere provenienti da altra sezione della dogana da cui dipende il deposito, della « Bolletta di accompagnamento ».

Sono ammesse nel Deposito franco anche le merci nazionali o nazionalizzate su presentazione delle relative « Bollette di esportazione ». Il permesso d'introduzione è dato dalla dogana per iscritto sui documenti doganali sopraindicati.

Art. 8.

La dogana ha facoltà di eseguire la verificazione saltuaria delle merci all'atto della loro introduzione nel Deposito franco.

In caso di grave sospetto essa può anche verificare tutta una determinata partita di merci.

Art. 9.

I funzionari della dogana, dopo eseguito il riscontro di cui all'articolo precedente, dovranno attestare l'effettiva introduzione delle merci sugli stessi documenti di cui all'art. 7. L'attestazione di visto entrare in Deposito franco dovrà essere apposta anche dai militari della Regia guardia di finanza.

### Art. 10.

Sono escluse dai Depositi franchi le merci seguenti:

a) i generi di monopolio dello Stato;

b) tutte le sostanze esplodenti;

c) le merci infiammabili.

L'elenco delle merci infiammabili da escludersi dai Depositi franchi verrà stabilito nel regolamento interno di cui al successivo art. 16, su concorde parere del direttore superiore della Circoscrizione doganale, del Genio civile, del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Amministrazione esercente, avuto riguardo all'imballaggio delle singole merci, all'idoneità dei locali destinati a riceverle, all'esecuzione di speciali opere di cautela, di protezione, ecc.;

d) le armi tascabili;

e) le carte da giuoco, gli articoli tascabili, gli oggetti preziosi, i bastoni da passeggio e gli ombrelli di ogni sorta;

f) gli oggetti di qualunque materia, che possano servire per indumento personale come gli abiti, la biancheria, i cappelli, le cravatte, i fazzoletti staccati, i guanti, le calzature, ecc.

g) la saccarina e i prodotti saccarinati, gli alcaloidi e loro sali, le sostanze tossiche aventi azione stupefacente, i prodotti sintetici per medicina e per fotografia e le preparazioni farmaceutiche confezionate come specialità medicinali.

h) i vini esteri.

E' in facoltà dei Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali di stabilire, quali merci sono da considerare « articoli tascabili » di cui alla lett. e).

### Art. 11.

In eccezione al divieto di cui alla lett. h) del precedente articolo, l'autorità doganale può consentire l'introduzione dei vini esteri nei Depositi franchi sotto la osservanza delle norme stabilite dall'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Sono, infine, escluse dai Depositi franchi le merci estere non ammesse al trattamento della nazione più favorita, a meno che il concessionario del deposito non si assoggetti a pagare all'uscita il dazio portato dalla tariffa generale per tutte le merci della stessa qualità che vi sono depositate.

### Art. 12.

I salumi, i formaggi e le materie grasse di ogni sorta ed in genere tutte le sostanze che mandano cattivi odori e quelle insalubri, potranno essere ammessi nei Depositi franchi soltanto in locali che siano assolutamente separati dagli altri edifici destinati al deposito.

### Art. 13.

Qualora nelle dogane manchino idonei magazzini per il deposito delle merci indicate alle lettere e), f), e g) dell'articolo 10, il Ministero delle finanze potrà autorizzare la immissione nel Deposito franco in speciali magazzini da destinarsi all'uopo dal concessionario, d'intesa con la dogana, e dei quali quest'ultima avrà la seconda chiave.

Per la introduzione, custodia ed estrazione delle merci suddette, si applicheranno le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi in magazzini di proprietà privata.

### Art. 14.

Il Ministero delle finanze, potrà con suo decreto, permettere l'introduzione e la custodia in speciali magazzini dei Depositi franchi, di determinate merci, le quali pur non essendo normalmente escluse dai Depositi franchi, è conveniente che siano sottoposte a particolare controllo della dogana.

*Vigilanza nell'interno dei depositi.*

### Art. 15.

Non si possono aprire magazzini, nè si può esercitare il commercio nel recinto del Deposito franco senza l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale di tale permesso darà avviso alla dogana.

### Art. 16.

Il Consiglio provinciale delle Corporazioni del luogo dove si trova un Deposito franco può tenere nel recinto uno o più delegati per le mansioni di cui all'art. 3 del testo unico di legge. A cura dello stesso Consiglio sarà compilato uno speciale regolamento per stabilire le norme relative al mantenimento dell'ordine interno, per regolare il movimento delle merci, le formalità per l'ammissione dei facchini e degli altri braccianti nel Deposito e per l'emissione dei titoli rappresentativi delle merci.

Nel dettare le norme relative all'emissione di questi titoli, secondo è prescritto dall'art. 3 del testo unico di leggi, dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute nel testo unico medesimo e nel seguente art. 17.

### Art. 17.

Per quanto concerne l'emissione dei titoli rappresentativi delle merci, oltre alle cautele, che possano essere stabilite dal Consiglio provinciale delle corporazioni, debbono essere anche tassativamente osservate le seguenti disposizioni:

a) la ditta dell'esercente deve chiaramente risultare dalla filigrana della carta su cui sono stampate le fedi di deposito e le note di pegno. Tale carta dovrà essere fabbricata con filigrana in pasta e non impressa;

b) se in un Deposito franco sono depositate merci di proprietà dell'esercente non si può far luogo all'emissione su di esse, della fede di deposito e della nota di pegno, sotto pena di revoca della facoltà di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate;

c) le partite delle merci sulle quali sono emesse le fedi di deposito e le note di pegno debbono essere tenute distinte le une dalle altre, in modo che siano facilmente ed esattamente individuabili le merci corrispondenti a ciascun titolo.

In caso di inosservanza, il Ministero delle corporazioni, con decreto motivato, potrà inibire all'esercente, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, di emettere titoli rappresentativi, delle merci depositate, salvo ad adottare più gravi provvedimenti in caso di recidiva. Inoltre il Ministero può ordinare l'esecuzione di opere necessarie per garantire l'osservanza della disposizione;

d) è assolutamente vietato emettere allo scoperto fedi di deposito e note di pegno; qualora ciò si accerti, si fa luogo, per ragioni di pubblico interesse, alla revoca dell'autorizzazione di emettere tali titoli di credito, salvo l'applicazione delle maggiori pene prevedute dal Codice penale.

### Art. 18.

Nel recinto dei Depositi franchi e sulle banchine o calate circostanti è rigorosamente proibito di fumare o di accendere fuochi.

Può, però, essere consentita l'installazione di condutture elettriche (sempre in cavo sotto piombo e murato o perfettamente isolate per modo da escludere il pericolo di corti circuiti) per illuminazione, forza motrice e riscaldamento.

### Art. 19.

E' vietato l'ingresso nel Deposito franco alle donne (eccettuate quelle addette a lavori nel Deposito franco), ai sacerdoti e ai militari in uniforme, se non sono muniti di un permesso personale rilasciato dal Consiglio provinciale delle corporazioni e portante il visto del capo della dogana; fatta eccezione, per i militari, nei casi di servizio comandato.

Sarà sempre vietato l'ingresso ai questuanti, ai qualificati oziosi, ai rivenditori ambulanti, ai falliti non riabilitati, a coloro che siano stati condannati a pena restrittiva della libertà personale per reato di contrabbando.

Sarà inoltre vietato temporaneamente, od anche permanentemente, secondo la gravità delle circostanze, l'ingresso a chiunque risulti di aver già commesso contrabbando semplice o sia sospetto di dedicarsi al contrabbando; sia stato condannato per delitti contro la fede pubblica; non possa provare la sua identità e condizione.

La determinazione dell'esclusione e la sua durata sono di competenza del direttore superiore della Circoscrizione doganale, salvo ricorso al Ministero.

### Art. 20.

Dal tramonto al sorgere del sole tutte le porte del Deposito franco devono essere chiuse. A nessuno è lecito di rimanere nel recinto od entrarvi durante la notte, salvo che per ragioni di servizio o di lavoro, e con il consenso dell'autorità doganale.

Tanto la dogana, quanto il concessionario, dovranno esercitare per mezzo di appositi agenti la sorveglianza nel recinto del deposito in tempo di notte. E' in facoltà del Consiglio provinciale delle corporazioni di provvedere con suo personale alla stessa vigilanza.

I militari della Regia guardia di finanza e gli agenti di sorveglianza del concessionario e del Consiglio provinciale delle corporazioni dovranno prestarsi reciprocamente assistenza ed aiuto nell'esercizio di questa funzione.

### Art. 21.

La custodia e il movimento delle merci nell'interno dei Depositi franchi sono esenti da ogni ingerenza doganale.

Le merci devono, però, essere collocate nei magazzini in modo da render facile ai funzionari della dogana di riconoscere la qualità e le singole partite in caso di perquisizioni.

### Art. 22.

Le perquisizioni nell'interno del Deposito franco, di cui è cenno nel precedente articolo, possono essere ordinate, per sospetto di frodi, in ogni momento dal capo della dogana, previo avviso verbale o scritto, ad un delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale, dovrà immediatamente accedere alla richiesta della dogana ed assistere alla perquisizione stessa.

Il ritardo a prestare quest'assistenza dà diritto alla dogana di procedere alla perquisizione anche senza l'assistenza del delegato o dei delegati del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Durante l'esecuzione di detta operazione la dogana può sospendere ogni introduzione od estrazione di merci nei magazzini da visitarsi.

### Art. 23.

I Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai Depositi franchi esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari dell'Amministrazione dello Stato designati dal Prefetto.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà altresì di disporre tali ispezioni, valendosi dei propri funzionari, in casi di particolare gravità.

I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denunceranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del secondo capoverso del precedente art. 17.

Le ispezioni di cui sopra saranno compiute d'intesa con le autorità doganali.

Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del Deposito franco.

*Uscita delle merci dal deposito.*

### Art. 24.

Le merci giacenti nei Depositi franchi possono avere qualunque destinazione doganale.

All'atto della loro estrazione dal deposito le merci devono essere date in consegna alla dogana, che le assume in temporanea custodia allibrandole nel « Registro delle merci in temporanea custodia » (mod. A-3) in attesa della presentazione della dichiarazione scritta, (che deve essere compilata nelle forme prescritte dalla legge e dal regolamento doganale) corrispondente alla destinazione doganale che alla merce si vuol dare.

Qualora tale dichiarazione sia presentata all'atto della estrazione delle merci dal Deposito franco, le merci stesse devono essere allibrate nel « Registro di carico delle merci arrivate via terra » (mod. A-1).

### Art. 25.

Le merci destinate alla riesportazione potranno essere dichiarate secondo le indicazioni, che l'art. 28 della legge e l'art. 13 del regolamento doganale prescrivono per i « Manifesti ».

Esse saranno scortate fino a bordo della nave con il « Lasciapassare di merci estere » destinato a legittimare la loro uscita dal porto, osservate le prescrizioni degli articoli 229 e 230 del regolamento doganale e delle « Istruzioni sulle scritture doganali ».

### Art. 26.

Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili ed emette il documento relativo alla

operazione compiuta, a tergo del quale i militari della Regia guardia di finanza attesteranno l'uscita della merce dal Deposito franco.

Ove ne sia il caso, le operazioni per l'applicazione delle imposte di consumo potranno essere compiute dai competenti funzionari contemporaneamente alle operazioni doganali.

### Art. 27.

Per l'estrazione dei campioni di merci esistenti nel Deposito franco dovranno essere osservate norme particolari, che saranno determinate dal direttore superiore della Circoscrizione doganale, sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni.

## *Violazioni e pene.*

### Art. 28.

Sono considerate in contrabbando ai sensi dell'art. 94 della legge doganale e dell'art. 12 del testo unico di leggi sui Depositi franchi, le merci:

*a*) escluse dai Depositi franchi che vi si trovassero introdotte;

*b*) che si tentasse di introdurre con false indicazioni;

*c*) estratte dal Deposito franco senza essere state presentate alla dogana o prima che sia stata rilasciata la relativa bolletta;

*d*) rinvenute nascoste sulle persone, nei colli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alle visita doganale.

### Art. 29.

Per le differenze riscontrate tra le merci ed i documenti doganali presentati per l'introduzione in Deposito franco e tra le merci e le dichiarazioni presentate per l'estrazione, si applicano le ammende stabilite, secondo i casi, dalla legge doganale.

### Art. 30.

Per ogni altra contravvenzione alle disposizioni del testo unico di leggi e del presente regolamento sarà applicabile l'ammenda stabilita dall'art. 91-*bis* della legge doganale.

### Art. 31.

Le violazioni di cui ai predetti articoli 28, 29 e 30 saranno accertate mediante processo verbale, da compilarsi nelle forme prescritte dalla legge e dai regolamento doganali.

Le somme riscosse per ammende, multe e per il valore delle cose confiscate sono ripartite a titolo di premio tra coloro che hanno scoperto o sorpreso il reato, nei modi indicati dall'art. 119 della legge doganale.

Agli effetti del presente articolo gli agenti di vigilanza del concessionario e del Consiglio provinciale delle corporazioni sono parificati ai funzionari di dogana ed ai militari della Regia guardia di finanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL

Mod. A - 44 bis

N. d'ordine . . . **R. DOGANA DI . . . . . .** ALLEGATO *A*

*Estratto del Manifesto delle merci arrivate col bastimento . . . . . . . di bandiera . . . . . . della portata di tonnellate . . . con . . . persone d'equipaggio, comandato dal Capitano . . . . . proveniente da . . . . . . . ed arrivato a . . . . . . . . . . . .*

*il . . . . . . . 193 . .-A . . .*

*Presentato il . . 193 .-A .*
*Concorda con il Manifesto delle merci arrivate, allibrato al n. . . . . del . . . . . .*

(L. S.) *Il . . . . . .*

| Numero d'ordine | ANNOTAZIONI DEL CAPITANO | | | | | | | | | | DISCARICO delle merci ammesse al trattamento della nazione più favorita | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Luogo di imbarco | Colli | | | | Merci | | | Cognome o Nome dei destinatari | Documenti relativi | Bollette | | | | |
| | | Marche | Numeri | Specie | Quantità | Qualità | Quantità | | | | | | | | |
| | | | | | | | Unità | Peso, misura, valore o num. | | | Qualità | Numero | Data | Quantità delle merci | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

*Si permette l'introduzione delle suddette merci nel Deposito franco.*

*Il Capo del servizio visite*

*Si chiede il permesso di poter introdurre le sopra notate merci nel Deposito franco.*

(firma de proprietario o del rappresentante).

*Visto entrare le suddette merci nel Deposito franco questo giorno . . . . . . . .*

(L. S.) *Il funzionario di dogana*

(L. S.) *Il militare della guardia di finanza*

REGIO DECRETO 7 giugno 1938-XVI, n. 857.

**Determinazione dei contributi dello Stato e del comune di Milano a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1780, riguardante l'istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1935-XIII, n. 178, che ha determinato il contributo annuo dello Stato e del comune di Milano a favore del suddetto Ente;

Considerata la necessità di modificare i predetti contributi per la VII manifestazione dell'Esposizione anzidetta;

Vista la deliberazione del podestà di Milano in data 29 marzo 1938-XVI, con la quale viene elevato a L. 700.000 il contributo comunale per gli anni 1938-XVI, 1939-XVII, 1940-XVIII e 1941-XIX a favore dell'Esposizione triennale di Milano;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna », in Milano, da stanziare nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, è fissato in L. 200.000 per ciascun esercizio finanziario a partire dal 1937-XV-1938-XVI al 1940-XVIII-1941-XIX incluso.

Art. 2.

Il contributo del comune di Milano a favore dell'Ente autonomo di cui al precedente articolo è fissato in L. 700.000 annue, per gli anni 1938-XVI, 1939-XVII, 1940-XVIII e 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 398, foglio 161.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 858.

**Riconoscimento, agli effetti civili, del ripristino della dignità arcidiaconale del Capitolo Cattedrale di Mantova.**

N. 858. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 14 luglio 1926-IV, con cui viene ripristinata la dignità arcidiaconale nel Capitolo Cattedrale di Mantova, ed unita al Canonicato dei Sette Fratelli Martiri.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 859.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria perpetua di S. Teresa del Bambino Gesù, in Sambucheto di Montecassiano (Macerata).**

N. 859. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del vescovo di Recanati e Loreto in data 25 marzo 1928 e 25 marzo 1935 relativi alla erezione della Vicaria perpetua di S. Teresa del Bambino Gesù, in Sambucheto di Montecassiano (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 860.

**Autorizzazione alla Società delle Scuole tecniche operaie S. Carlo di Torino ad accettare un legato.**

N. 860. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società delle Scuole tecniche operaie S. Carlo di Torino viene autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000, disposto in suo favore dal cav. Enrico Pezza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 28 marzo 1938-XVI, n. 861.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Margherita di Savoia », con sede in Monticiano (Siena).**

N. 861. R. decreto 28 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Margherita di Savoia », con sede in Monticiano (Siena), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 862.

**Autorizzazione alla Regia università di Catania ad accettare un legato.**

N. 862. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Catania viene autorizzata ad accettare un legato disposto in suo favore dal prof. Eduardo Cimbali.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI.
**Costituzione del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Aquila per l'anno 1938-XVI.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;
Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;
Visti i decreti emessi in data 23 dicembre 1937 e 18 aprile 1938, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni in data 7, 12, 12, 14, 15 e 16 marzo 1938-XVI, emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Pescara, Teramo, Aquila, Campobasso, Ascoli Piceno e Chieti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in Aquila, di cui all'articolo 5, comma 1°, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto per l'anno 1938-XVI dei signori:

Cav. uff. Galderisi Bernardino, consigliere della Corte di appello di Aquila, presidente effettivo;
Cav. uff. Di Leva Giovan Battista, consigliere della stessa Corte, presidente supplente;
Comm. Prezioso Pasquale, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario, e cav. Fraschetti Aldo, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Ing. Menè Tommaso, arbitro ordinario, ed ing. Martinez Bonifacio, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Pescara;
Ing. cav. De Vico Antonio, arbitro ordinario, ed ingegnere cav. Boldrini Aldo, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Teramo;
Ing. Bonanni Caione Giuseppe, arbitro ordinario, ed ingegnere Leosini Massimo, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Aquila;
Ing. cav. uff. Schiavone Michelangelo, arbitro ordinario, ed ing. Pappalardi Silverio, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Campobasso;
Ing. Marini on. Alessandro, arbitro ordinario, ed ingegnere Cimica Francesco, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;
Ing. D'Angelo Giovanni Maria, arbitro ordinario, ed ing. Desiderio Giuseppe, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Chieti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1938 - Anno XVI*
*Registro 11 Lavori pubblici, foglio 338.* — VIVALDI.

(2323)

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI.
**Costituzione del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Roma per l'anno 1938-XVI.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;
Visti i decreti emessi in data 23 dicembre 1937 e 18 aprile 1938, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni adottate in data 30 settembre e 8, 8, 12, 22, 25, 31 gennaio 1938, rispettivamente dalle Amministrazioni provinciali di Frosinone, Perugia, Rieti, Napoli, Terni, Viterbo e Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado, avente sede in Roma, di cui all'art. 5, comma 1° del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto, per l'anno 1938, dei signori:

De Ianuario cav. uff. Romualdo, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;
Pasquale cav. uff. Rocco, consigliere della stessa Corte di appello, presidente supplente;
Buongiorno comm. Antonio, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;
Tafuri comm. Simmaco, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Santoro ing. Felice, arbitro ordinario, e Vona ing. Armando, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Frosinone;
Ramaccioni ing. Fabrizio, arbitro ordinario, e Bartoletti ing. Nestore, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia;
Agamennone ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Novelletto ing. Nicola, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Rieti;
Schiassi ing. dott. Cesare, arbitro ordinario, e Sorrentino ing. dott. Michelangelo, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Napoli;
Amati ing. Luigi, arbitro ordinario, e Possenti ing. Giovanni, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Terni;
Marzano ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Smargiassi ing. Domenico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Viterbo;
Alibrandi ing. Gino, arbitro ordinario, e Palladini ingegnere Leonardo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1938 - Anno XVI*
*Registro 11 Lavori pubblici, foglio 339.* — VIVALDI.

(2324)

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI.
**Costituzione del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Catania per l'anno 1938-XVI.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;
Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 16 dicembre 1937 e 18 aprile 1938, rispettivamente dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 21 marzo 1938 della Amministrazione provinciale di Catania;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado avente sede in Catania, di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, è composto per l'anno 1938 dei signori:

Lo Bartolo cav. uff. Angelo, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;
Ferroni cav. uff. Ettore, consigliere della stessa Corte di appello di Catania, presidente supplente;
Bertuzzi comm. Lino, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;
Pità comm. Francesco, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Ing. Leone Raffaele, arbitro ordinario, di nomina della Amministrazione provinciale di Catania;
Ing. Carullo Rosario, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Catania.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI*
*Registro 12 Lavori pubblici, foglio 9.* — VITALDI.

(2325)

---

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI.
**Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XVI, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Brescia è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Brescia »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'articolo 4 dello statuto organico dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. Roberto Ferrari ed il sig. comm. dott. ingegnere Oreste Buffoli vengono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1938 - Anno XVI*
*Registro 11 Lavori pubblici, foglio 41.*

(2326)

---

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 giugno 1938-XVI.
**Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna (Chieti).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 16 novembre 1930-IX la Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna (Chieti) veniva sciolta e messa in liquidazione;
Veduto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 14 dicembre 1934-XIII con il quale il signor avv. Gaetano Palmili veniva nominato liquidatore della Cassa suddetta;
Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 27 del citato testo unico, alla sostituzione del predetto liquidatore;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il sig. rag. Enea Cavalieri fu Emilio è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna (Chieti), con i poteri e le attribuzioni di cui al capo IV del

testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del sig. avv. Gaetano Palmili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

*Il Duce,*
*Presidente del Comitato dei Ministri:*
MUSSOLINI

(2300)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1938-XVI.

**Concorso a premi per impianti di magazzini frigoriferi per la migliore conservazione del pesce fresco e congelato.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 13 aprile 1933, n. 397;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i mezzi per la migliore conservazione e distribuzione del pescato, sopratutto di quello atlantico congelato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a numero cinque premi in denaro a favore delle imprese ed enti pubblici che, nel periodo dal 1° agosto 1938 al 31 luglio 1939, abbiano provveduto ad impiantare magazzini frigoriferi per la migliore conservazione del pesce fresco e congelato in località tuttora sprovviste di impianti idonei allo scopo suddetto.

Art. 2.

I premi saranno commisurati ad una percentuale dal 10 al 20 %, del valore della stima dell'impianto, entro il limite massimo — per detta stima — di L. 75.000. Sono da valutare agli effetti di tale stima l'impianto generatore e distributore del freddo, le celle di conservazione e le spese relative all'allestimento dei locali accessori, restando escluse quelle relative all'eventuale acquisto, trasformazione o costruzione dell'immobile.

Art. 3.

Gli impianti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) avere capacità tale da consentire l'immagazzinamento di almeno 20 tonnellate di pesce complessivamente;

*b*) essere provvisti di anticella che impedisca l'entrata diretta dell'aria esterna nella cella;

*c*) ogni cella non dovrà avere capacità superiore ai 100 metri cubi;

*d*) le celle e le anticelle dovranno essere a forte isolamento e con rivestimento interno eseguito in maniera che nessuna traccia di umidità possa arrivare al materiale isolante, ed, inoltre, essere munite di apprestamenti per il razionale collocamento del prodotto;

*e*) le celle e le anticelle dovranno essere lavabili a getto di manichetta in ogni loro parte.

Art. 4.

Il gruppo frigorifero sarà del tipo automatico, completo di generatore, condensatore, evaporatore, teleruttore servomotore, termostati.

Il concorrente è tenuto ad indicare, per ciascuna di queste parti dell'impianto, il tipo costruttivo e le caratteristiche del funzionamento, nonchè la potenza frigorifera resa, la potenza elettrica assorbita, la qualità del fluido intermediario, ed ogni altra notizia necessaria alla migliore conoscenza degli impianti e degli apparecchi.

Dovrà essere assicurato lo sbrinamento delle serpentine evaporatrici ed evitato ogni pericolo di fuga dell'intermediario nell'interno del frigorifero.

Mediante semplice manovra dei termostati si dovranno potere ottenere in tutte le celle temperature di regime comprese fra 0 gradi centigradi e meno 12 gradi centigradi, quando quella esterna è di più di 30 gradi centigradi.

La suddetta temperatura di regime dovrà essere mantenuta, ad onta di una apertura della porta della cella ogni 15 minuti, per la durata di tre ore.

La minima temperatura interna di regime, cioè meno 12 gradi centigradi, sarà raggiunta entro cinque ore dal momento in cui sarà compiuto il caricamento delle celle con pesce a temperatura normale e di media grandezza.

Le altre temperature di regime, comprese tra 0 e meno 12 gradi, saranno ottenute in periodi adeguatamente inferiori alle cinque ore.

La regolazione della temperatura sarà indipendente per ogni cella.

Art. 5.

Costituiscono elementi di giudizio per l'assegnazione del premio e la determinazione della percentuale, di cui all'art. 2, oltre la perfezione tecnica dell'impianto:

*a*) la sua ubicazione nel territorio del Regno con particolare preferenza per gli impianti collocati in zone di scarso consumo;

*b*) l'aumento del consumo nei centri riforniti di pesce attraverso il magazzino frigorifero;

*c*) l'entità della spesa sostenuta, in relazione alla efficienza economica del concorrente.

Art. 6.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) domanda di ammissione al concorso corredata dal progetto del magazzino frigorifero e dall'analisi dei prezzi di impianto e dei costi di esercizio, su carta da bollo da L. 6 entro il 31 dicembre 1938.

Entro il 30 settembre 1939 i concorrenti dovranno far pervenire i documenti di spesa ed una relazione intorno all'attività da essi svolta dopo la costruzione del frigorifero, munita di dichiarazione di conferma della locale autorità comunale, nonchè delle autorità podestarili dei comuni da essi riforniti.

Il Ministero ha facoltà di disporre qualsiasi altro accertamento circa l'attività dei concorrenti.

Art. 7.

I premi saranno conferiti dal Ministero su proposta di una speciale Commissione, da nominarsi dal Ministero stesso, la quale collegialmente, o delegando uno o più dei propri membri, procederà ad una visita finale di ciascun impianto.

L'ammontare del premio verrà stabilito in base ai documenti di spesa presentati dagli interessati ed alle indagini ed accertamenti che la Commissione avrà ritenuto di compiere.

È condizione indispensabile per conseguire il premio che l'impresa risulti in efficienza alla data di assegnazione del premio.

Art. 8.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende a L. 75.000 sarà imputata al cap. 76 del bilancio di questo Ministero, dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

*Il Ministro*: Rossoni

(2302)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1938-XVI.

**Cessazione dei signori Aurelio Moglia e Alessandro Lavelli da rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa di Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministerali 15 gennaio 1934-XII e 28 maggio 1928-VI, con i quali i sigg. Aurelio Moglia di Egisto e Alessandro Lavelli di Carlo vennero nominati rappresentanti del sig. Edoardo Morotti fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 18 maggio 1938-XVI, per notar Ugo Carnevali, col quale il succitato sig. Edoardo Morotti ha dichiarato di revocare da propri rappresentanti i signori Aurelio Moglia e Alessandro Lavelli;

Decreta:

I signori Aurelio Moglia di Egisto e Alessandro Lavelli di Carlo cessano dall'incarico di rappresentanti del signor Edoardo Morotti, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 20 giugno 1938 - Anno XVI

*Il Ministro*: Di Revel

(2282)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1938-XVI.

**Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Brescia come Istituto fascista autonomo provinciale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Brescia fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo per la provincia di Brescia;

Visto lo schema di statuto organico approvato dall'assemblea dei soci del sopracennato Ente con delibera 17 gennaio 1938-XVI;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Brescia è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Brescia ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 30 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

*Il Ministro*: Cobolli-Gigli

(2327)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1938-XVI.

**Autorizzazione alla Società Magazzini Generali di Suzzara a gestire una succursale.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione per l'apertura di succursali di Magazzini generali;

Vista la domanda in data 2 marzo 1938-XVI della Società Magazzini Generali di Suzzara intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire una propria succursale in Suzzara;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova in data 4 aprile 1938-XVI con la quale esprime parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

La Società Magazzini Generali di Suzzara è autorizzata a gestire una propria succursale in Suzzara, piazza Castello n. 27, in locale di proprietà, da adibirsi per deposito di formaggio.

Ai depositi di merce in detta succursale saranno applicati il regolamento e le tariffe approvati dal Consiglio provinciale delle corporazioni con la citata deliberazione del 4 aprile 1938-XVI.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero — entro sei mesi dalla pubblicazione di questo — l'ammontare della cauzione che la Società Magazzini Generali di Suzzara deve versare a norma di legge per l'esercizio della succursale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Ricci

(2243)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Ottantanovesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.**

Decreto Ministeriale 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1938, registro n. 6 Corporazioni, foglio 252, con il quale la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento esistente nelle particelle 224, 208, 209, denominata Bo-Priasca, del foglio 9° del mappale di Pontestura (sez. Coniolo), è trasferita e intestata alla Soc. An. Milanese e Azzi.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1938, registro n. 6 Corporazioni, foglio 252, con il quale la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento esistente nella particella 197, denominata Fontana, del foglio 9° del mappale di Pontestura (sez. Coniolo) è trasferita ed intestata alla Società piemontese cementi e calce.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1938, registro n. 6 Corporazioni, foglio 252, con il quale è stata accettata la rinuncia fatta dal sig. Martinotti Giovanni alla concessione mineraria sulla particella 487 del foglio 9° del mappale di Pontestura, facente parte della concessione Bo-Prisca-Fontana-Vasina.

Decreto Ministeriale 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1938, registro n. 6 Corporazioni, foglio 251, con il quale la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento, esistente nella particella 223, denominata « BO » del foglio 9° del mappale di Pontestura (sez. Coniolo) è trasferita ed intestata alla Soc. anonima Milanese e Azzi.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1938, registro n. 6 Corporazioni, foglio 251, con il quale la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento, esistente nella particella n. 109, denominata « Fontana », del foglio 9° del mappale di Pontestura (sez. Coniolo) è trasferita ed intestata alla Soc. piemontese cementi e calce.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1938, registro n. 6 Corporazioni, foglio 251, con il quale è stata accettata la rinuncia fatta dal sig. Martinotti Luigi alla concessione delle particelle 485-486-488-432, del foglio 9° del mappale di Pontestura (sez. Coniolo) facenti parte della miniera Bo-Fonta-Vasina.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 398, con il quale al signor ing. Ugo Baldini è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di gas idrocarburati, siti in località denominata « Cà Capello » nel territorio dei comuni di Loreo e Porto Viro, provincia di Rovigo.

Decreto Ministeriale 29 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 18, con il quale la concessione della miniera di stagno denominata « Monte Valerio », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, è intestata alla Soc. an. Monte Valero, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 16 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 25, con il quale è accettata la rinuncia fatta dal sig. Muratorio Giuseppe alla propria quota di compartecipazione nella concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Salinia », sita in territorio del comune di Bibbona, provincia di Livorno.

Decreto Ministeriale 16 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 43, con il quale alla signora Enrica Damia in Cagnola è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di utilizzare l'acqua arsenico-ferruginosa della sorgente sita in località « Bagni di Mezzo » in territorio del comune di Ultimo, provincia di Bolzano.

(2242)

**Scioglimento d'ufficio di cooperativa.**

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società an. cooperativa « Cooperativa Pescatori di Anzio », con sede in Anzio, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuti atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizone o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2311)

**Quote d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici per le vendite effettuate nel mese di gennaio 1938.**

Con decreto del 18 maggio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1938, reg. 7, foglio 24, il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici per le vendite effettuate nel mese di gennaio 1938.

(2244)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

**Media dei cambi e dei titoli**

del 28 giugno 1938 - Anno XVI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 94,15 |
| Francia (Franco) | 52,95 |
| Svizzera (Franco) | 436 — |
| Argentina (Peso carta) | 4,94 |
| Belgio (Belga) | 3,2215 |
| Canadà (Dollaro) | 18,80 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 65,95 |
| Danimarca (Corona) | 4,203 |
| Norvegia (Corona) | 4,7305 |
| Olanda (Fiorino) | 10,5125 |
| Polonia (Zloty) | 357,80 |
| Portogallo (Scudo) | 0,8559 |
| Svezia (Corona) | 4,854 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 23,40 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 5,1787 |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 16,92 |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) | 43,70 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,7779 |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,08 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,8520 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 75,20 |
| Id. 3,50 % (1902) | 72,175 |
| Id. 3,00 % lordo | 51,775 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 70,90 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 94,85 |
| Rendita 5 % (1935) | 94,90 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 89 — |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,425 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 102,50 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 91,525 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,45 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 99 — |

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione.**

Elenco n. 27.

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 % | 87189 | 500 — | Boracchia *Giorgio* di *Gio. Battista*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Spezia (Genova). | Borachia *Giorgio-Stefano Giuseppe* di *Giambattista*, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Spezia (Genova). |
| P. R. 3,50 % | 118040 | 322 — | Giudice *Gerolamo* fu Vincenzo, dom. a Genova, col vincolo di usufrutto vitalizio. | Giudice *Luigi-Gerolamo* fu Vincenzo, dom. a Genova, col vincolo di, usufrutto vitalizio. |
| Id. | 317916 | 14 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 340716 | 157,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 155879 | 273 — | Giudice *Gerolamo* fu Vincenzo, dom. a Genova, con l'usufrutto a favore di Rivera Laura fu *Luigi*. | Giudice *Luigi-Gerolamo* fu Vincenzo, dom. a Genova con l'usufrutto a favore di Riviera Laura fu *Giovanni-Battista*. |
| Id. | 344478 | 70 — | Gadda *Virginia* fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Taddeo Angiolina fu Angelo ved. Gadda dom. a Tradate (Como). | Gadda *Virginio* fu Guido minore, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 11471 | 1000 — | Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu Edoardo, ved. *Samminiatello Zobarelli* Carlo Marco dom. a Torino. | Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo ved. *Sanminiatelli Zabarella* Carlo Marco dom. a Torino. |
| Id. | 11472 | 750 — | Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu Edoardo, ved. *Somminiatelli Zobarella* Carlo Marco dom. in Torino. | Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo ved. *Sanminiatelli Zabarella* Carlo-Marco dom. in Torino. |
| Id. | 11473 | 500 — | Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu *Eduardo*, ved. *Samminiatello Zobarella* Carlo Marco dom. in Torino. | Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu *Edoardo* ved. *Sanminiatelli Zabarella* Carlo-Marco, dom. in Torino. |
| Cons. 3.50 % | 29810 | 147 — | Macagno *Cristina* fu Angelo moglie di Camussi Giovanni dom in Firenze. | Macagno *Lucia-Maria-Cristina* fu Angelo, moglie di Camussi Giovanni dom. in Firenze. |
| P. R. 3.50 % | 313133 | 357 — | Tansini Ferruccio fu *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Mezzadri Maria fu Giuseppe, ved. Tansini, dom. a Vizzolo Predabissi (Milano). | Tansini Ferruccio fu *Emilio*, minore ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 106575 | 450 — | Prat Carla-Maria di *Giacinto-Enrico*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino. | Prat Carla-Maria di *Giacinto-Erminio-Enrico* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino. |
| Id. | 106576 | 200 — | Prat Carla-Maria di *Giacinto* minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino. | |
| Id. | 106579 | 1250 — | | |
| Id. | 106577 | 500 — | Prat Carla-Maria di *Enrico* minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Torino. | |
| Id. | 106578 | 100 — | | |
| Id. | 106580 | 100 — | | |
| Id. | 106581 | 50 — | | |
| Id. | 106582 | 25 — | | |
| Id. | 106583 | 100 — | | |
| Id. | 106584 | 110 — | | |
| P. R. 3.50 % | 32745 | 280 — | Prat Giulia di *Giacinto-Enrico*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino. | Prat Giulia di *Giacinto-Erminio-Enrico* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino. |
| Id. | 88380 | 140 — | Prat Giulia di *Giacinto*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino. | |
| Id. | 150859 | 875 — | | |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 133139 | 350 — | Prat Giulia di *Enrico* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino. | Prat Giulia di *Giacinto-Erminio-Enrico* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino. |
| Id. | 141315 | 112 — | | |
| Id. | 152813 | 70 — | | |
| Id. | 164336 | 35 — | | |
| Id. | 170692 | 17,50 | | |
| Id. | 205780 | 70 — | | |
| Id. | 322632 | 77 — | | |
| Id. | 338265 | 766,50 | Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio e Felicetta di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Sole Giuseppe di Biagio dom. a Senisi (Potenza). | Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio e Felicetta di Giuseppe, minori ecc., come contro. |
| Id. | 110461 | 45,50 | Chiabrera Ida fu Ferdinando, moglie di Stella *Carlo Giacomo*, dom. ad Alessandria, vincolato per dote. | Chiabrera Ida fu Ferdinando moglie di Stella *Giacomo-Carlo* dom. ad Alessandria, vincolato per dote. |
| Id. | 99118 | 14 — | Auletta Domenico di *Gaetano* dom. a Torre Angelara (Salerno). | Auletta Domenico di *Generoso*, dom. a Torre Angelara (Salerno). |
| Id. | 17709 | 35 — | Bottini *Giovanni-Battista* di *Michele*, minore sotto la p. p. del padre dom. a San Remo (Porto Maurizio). | Bottini *Giovanni-Battista Francesco* di *Oreste-Luigi-Michele*, minore ecc., come contro. |
| Id. | 114513 | 157,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 169450 | 668,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 306560 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 337260 | 129,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 342932 | 108,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 344258 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 400878 | 126 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % | 408263 | 35 — | Barberis *Edoardo* fu Fedele dom. in Firenze. | Barberis *Tommaso-Edoardo-Serafino* fu Fedele, dom. in Firenze. |
| P. R. 3,50 % | 141024 | 402,50 | *Rizzolo* Salviano fu Leonardo, dom. a Calabritto (Avellino). | *Rizzoli* Salviano fu Leonardo, dom. a Calabritto (Avellino). |
| Id. | 141226 | 808,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 164238 | 654,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 202234 | 504 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Prest. Naz. 5 % | 34018 | 200 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 413815 | 35 — | Andreotti Erminio fu Francesco, ricoverato nel manicomio rappresentato dal curatore Rota Lorenzo, dom. a Lecco (Como) con usufrutto vitalizio a favore di *Trogno* Maddalena fu Pietro ved. Andreotti Francesco, dom. a Traona (Sondrio). | Andreotti Erminio fu Francesco, ricoverato nel manicomio rappresentato dal curatore Rota Lorenzo, dom. a Lecco (Como) con usufrutto vitalizio a favore di *Togno* Maddalena fu Pietro, ecc., come contro. |
| Id. | 140097 | 4480 — | *Zaninovich* Luciano, Mario ed *Emilio di Ugo*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da quest'ultimo dom. a Padova, vincolato d'usufrutto a favore di *Zauver* Giulia fu Carlo, ved. Levens dom. a Padova. | *Zanninovich* Luciano, Mario e *Giulio di Giovanni-Ugo* minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da quest'ultimo dom. a Padova, vincolato d'usufrutto a favore di *Zauner* Giulia fu Carlo, ved. Levens, dom. a Padova. |
| Id. | 84596 | 31,50 | Marcianò Maria fu Angelo, minore sotto la *tutela* della madre Gaglianello Rosaria di Giuseppe dom. a Corleone (Palermo). | Marcianò Maria fu Angelo minore sotto la *patria potestà* della madre, ecc., come contro. |
| Id. | 84597 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2?253 | 3,50 | *Marciant Mario* fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Gaglianello Rosaria dom. a Palermo. | *Marcianò Maria* fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Gaglianello Rosaria dom. a Palermo. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 404917 | 150,50 | Marcianò *Gaglianello* Maria fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Gaglianello Rosaria dom. a Corleone (Palermo). | Marcianò *Maria* fu Angelo, minore, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 846313 | 189 — | Altina *Luigi* fu Alessandro dom. in Torino. Vincolato d'usufrutto. | Altina *Matteo-Luigi* fu Alessandro dom. in Torino, vincolato d'usufrutto. |
| Rendita 5 % | 24161 | 75 — | Anderloni Adriano fu Virginio, minore sotto la p. p. della madre Beduschi Erminia di *Laugerviez* dom. a Milano. Con usufrutto a favore di Beduschi Erminia di *Langerviez* dom. a Milano. | Anderloni Adriano fu Virginio minore sotto la p. p. della madre Beduschi Erminia di *Langzewich* dom. a Milano. Con usufrutto a favore di Beduschi Erminia di *Langzewich* dom. a Milano. |
| Id. | 9601 | 3250 — | Destefani Alfonso e Giudittina fu *Alfonso*, minori, sotto la p. p. della madre Blandini Maria, ved. Destefani dom. a Girifalco (Catanzaro). | Destefani Alfonso e Giudittina fu *Luigi-Alfonso*, minori sotto la p. p. della madre Blandini Maria ved. Destefani dom. a Girifalco (Catanzaro). |
| P. R. 3,50 % | 480542 | 126 — | Cupini Dina, Aldo, Elia, Adelaide, Quintiliana ed *Ida* fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Tomei Maria, di Vincenzo ved. Cupini, dom. a Roma. | Cupini Dina, Aldo, Elia, Adelaide, Quintiliana ed *Ilia* fu Vincenzo, minori ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 789352 | 210 — | Ceci Vincenzo fu *Vincenzo* dom. ad Alatri (Roma). | Ceci Vincenzo fu *Giuseppe* dom. ad Alatri (Roma). |
| P. R. 3,50 % | 170581 | 140 — | Fiocchetti *Alfredo* fu Angelo dom. a Todi (Perugia). Vincolata d'ipoteca per cauzione quale parroco di S. Biagio in Petroro fraz. del Comune di Todi. | Fiocchetti *Ezechiele-Pasquale-Giuseppe* fu Angelo ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 577373 | 493,50 | Ferraris Giovanni fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre *Galeasso* Teresa, ved. Ferraris dom. in Torino. | Ferraris Giovanni fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre *Galeazzo* Teresa, ved. Ferraris dom. in Torino. |
| Id. | 425027 | 136 — | Munier *Cesarina* fu Giovanni, moglie legalmente separata di Govino Carlo dom. in Alba (Cuneo). | Munier *Maria-Crescenzia-Cesarina* fu Giovanni, moglie legalmente separata di Govino Carlo-Giuseppe dom. in Alba (Cuneo). |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

*Il direttore generale*: POTENZA.

(2025)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Siracusa.**

Con R. decreto 12 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1938-XVI, registro 11 Lavori pubblici, foglio n. 315, è stato prorogato al 31 agosto 1938 il termine assegnato al sig. ing. Luigi La Ciura quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Siracusa.

(2335)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica S. Michele al Tagliamento in provincia di Venezia.**

Con decreto Ministeriale 13 giugno 1938-XVI, n. 2362, sono state approvate, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, modificazioni al vigente statuto del Consorzio di bonifica S. Michele al Tagliamento, in comune omonimo (Venezia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 25 febbraio 1938.

(2245)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Nomina a ricevitori del lotto di commessi di carriera vincitori del concorso indetto il 5 aprile 1937-XV.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul Lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1935, n. 1456;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regolamento sul servizio del Lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71;
Visto il R. decreto 6 novembre 1930, n. 1490;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
Viste le deliberazioni della Commissione Centrale del Lotto, emesse nelle adunanze del 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 aprile e 3, 4 e 5 maggio 1938-XVI;

Decreta

I sottoindicati commessi di carriera del Lotto sono nominati ricevitori ai banchi a fianco di ciascuno segnati:

| N. d'ordine | COGNOME E NOME | Banco conferito | Compartimento | Cauzione dovuta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abate Eugenio | 562. Mercogliano | Napoli | 885 |
| 2 | Agrelli Maria | 437. Venafro | Napoli | 1204 |
| 3 | Aricò Giuseppe | 259. Bivona | Palermo | 666 |
| 4 | Astorri Aldo | 187. S. Giovanni in Persiceto | Firenze | 2595 |
| 5 | Balsamo Francesca | 58. Montelepre | Palermo | 678 |
| 6 | Barba Giuseppina | 91. Manduria | Bari | 1635 |
| 7 | Barbi Anita | 52. Bardolino | Venezia | 1427 |
| 8 | Barone Rosmunda | 74. Marino | Roma | 1565 |
| 9 | Barucco Teodolinda | 94. S. Giuliano Terme | Firenze | 1942 |
| 10 | Benini Luigia | 158. Littoria | Roma | 2226 |
| 11 | Bergia Caterina | 83. Cherasco | Torino | 1190 |
| 12 | Beria Angelo | 125. Cernusco sul Naviglio | Milano | 1207 |
| 13 | Bernardini Paolo | 163. Tocco Casauria | Roma | 1795 |
| 14 | Bolognini Maria | 62. Rocca S. Casciano | Firenze | 1129 |
| 15 | Borrelli Michele | 178. Pisticci | Bari | 1587 |
| 16 | Braccioli Maria | 71. Subiaco | Roma | 786 |
| 17 | Branciforte Paolo | 273. Menfi | Palermo | 976 |
| 18 | Brasile Annunziata | 189. Brento | Palermo | 1021 |
| 19 | Brizi Zelinda | 255. Tagliacozzo | Roma | 858 |
| 20 | Brunelli Irma | 211. Sermide | Venezia | 1475 |
| 21 | Buano Luigi | 43. Terlizzi | Bari | 1416 |
| 22 | Buonaguidi Aidè | 102. Vetralla | Roma | 1112 |
| 23 | Buongiorno Gennaro | 201. Crispano | Napoli | 1971 |
| 24 | Busato Fosca | 121. Camposampiero | Venezia | 1329 |
| 25 | Caccia Giovanni | 161. Città della Pieve | Roma | 846 |
| 26 | Cammeo Alberto | 216. Gardone Val Trompia | Milano | 1217 |
| 27 | Campanale Angela | 35. Rutigliano | Bari | 1054 |
| 28 | Cantù Clementina | 282. Monticelli d'Ongina | Milano | 641 |
| 29 | Capelli Maria | 166. Valdobbiadene | Venezia | 765 |
| 30 | Cardillo Pasquale | 537. Torchiara (Prignano Cilento) | Napoli | 952 |
| 31 | Cardillo Teresa | 98. Prizzi | Palermo | 664 |
| 32 | Carenzo Maria | 120. Massa Marittima | Roma | 1709 |
| 33 | Cariolo Concetta | 204. Regalbuto | Palermo | 709 |
| 34 | Carro Rosa | 550. Magnano del Cardinale | Napoli | 1240 |
| 35 | Cattoni Guido | 212. Porto S. Giorgio | Roma | 2616 |
| 36 | Castracane Amedeo | 251. Penne | Roma | 2089 |
| 37 | Castaldi Salvatore | 145. S. Stefano di Camastra | Palermo | 1629 |
| 38 | Cavallini Orfeo | 123. Fiuggi | Roma | 924 |
| 39 | Cimarra Giovanna | 156. Livorno (Antignano) | Firenze | 2023 |
| 40 | Cimmino Giuliano | 359. Camposano | Napoli | 1465 |
| 41 | Cinquegrana Antimina | 168. Follonica | Roma | 1297 |
| 42 | Ciotti Elisabetta | 161. Follina | Venezia | 969 |
| 43 | Ciucani Luigi | 217. S. Vittoria in Matenano | Roma | 716 |
| 44 | Ciuccio Amelia | 41. Nuale | Venezia | 1210 |
| 45 | Coletta Vincenzo | 360. Brusciano | Napoli | 2220 |
| 46 | Corsini Raffaele | 124. Margherita di Savoia | Bari | 880 |
| 47 | Costantino Isabella | 358. Sommatino | Palermo | 1825 |
| 48 | Cremona Rosa | 174. Chiavenna | Milano | 2804 |
| 49 | Cubellis Carmine | 475. Siano | Napoli | 741 |
| 50 | Cutini Angelo | 376. Alvito | Roma | 1703 |
| 51 | Dacj Carmen | 50. Bussolengo | Venezia | 1322 |
| 52 | De Florio Carmela | 45. Ruvo di Puglia | Bari | 2442 |
| 53 | De Grandi Alba | 157. Oderzo | Venezia | 2178 |
| 54 | Dell'Acqua Ines | 162. Canonica d'Adda | Milano | 1709 |
| 55 | Della Vecchia Filomena | 149. Assisi | Roma | 1644 |
| 56 | Della Vecchia Rosa | 274. Vipiteno | Venezia | 2210 |
| 57 | Del Seta Ines | 73. Castelnuovo di Garfagnana | Firenze | 2584 |
| 58 | De Pascale Vincenzo | 282. Teano | Napoli | 2028 |
| 59 | Di Costanzo Iolanda | 96 S. Daniele del Friuli | Venezia | 1593 |
| 60 | Di Fiore Giorgio | 571. Ariano Irpino | Napoli | 1812 |
| 61 | Di Furia Ida | 235. Montorio al Vomano | Roma | 941 |
| 62 | Di Marco Vincenzo | 47. Partinico | Palermo | 1212 |
| 63 | Di Nunzio Bianca | 106. Sezze | Roma | 1311 |
| 64 | Fagiani Ludovico | 137. Magione | Roma | 426 |
| 65 | Fassetta Antonietta | 63 Grugliasco | Torino | 3077 |
| 66 | Ferri Igino | 97. Vico Pisano | Firenze | 1191 |
| 67 | Ferrini Teresa | 88. Montefiascone | Roma | 1282 |
| 68 | Filosofo Guido | 153. Roncade | Venezia | 814 |
| 69 | Fiore Giovanna | 92. Palermo | Palermo | 929 |
| 70 | Fiorenzano Maria | 171. Arquà Polesine | Venezia | 1152 |
| 71 | Fiorillo Vincenzo | 315. Grazzanise | Napoli | 1305 |
| 72 | Fontana Aristide | 573. Grottaminarda | Napoli | 1087 |
| 73 | Forattini Giuseppina | 244. Correggio | Firenze | 2257 |
| 74 | Fronza Maria | 331. Dignano d'Istria | Venezia | 813 |
| 75 | Fusillo Francesco Paolo | 97. Martina Franca | Bari | 1764 |

| N. d'ordine | COGNOME E NOME | Banco conferito | Compartimento | Cauzione dovuta |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Galimberti Regina . . . | 132. Moncalvo | Torino | 2310 |
| 77 | Gallo Bianca . . . . . | 137. S. Sepolcro | Firenze | 1980 |
| 78 | Gallo Filippo . . . . . | 308. Casalba | Napoli | 1615 |
| 79 | Galluccio Cosima . . . | 114. Parabita | Bari | 1524 |
| 80 | Gariglio Francesca. . . | 174. Loreo | Venezia | 2129 |
| 81 | Gentile Fernanda. . . | 214. Civitella del Tronto | Roma | 245 |
| 82 | Giampapa Maria Teresa. | 371. Piazza Armerina | Palermo | 1992 |
| 83 | Giornano Federico. . . | 481. Fisciano (Penta) | Napoli | 1657 |
| 84 | Giovanetti Rosalia . . . | 66. Sanguinetto | Venezia | 2509 |
| 85 | Giusti Gerina. . . . . | 158. Rio Marina | Firenze | 1741 |
| 86 | Gozzi Ismene. . . . . | 113. Melzo | Milano | 1518 |
| 87 | Gramiccia Barbara . . . | 67. Genzano di Roma | Roma | 809 |
| 88 | Guadagni Paolo . . . . | 262. Portomaggiore | Venezia | 1949 |
| 89 | Guarino Angelo . . . . | 303. Scicli | Palermo | 1914 |
| 90 | Guglielmi Geltrude. . . | 144. Poggio Mirteto | Roma | 1250 |
| 91 | Gurreri Ignazia . . . . | 251. Palma Montechiaro | Palermo | 2335 |
| 92 | Iuvara Giuseppe. . . . | 62. S. Flavia | Palermo | 2644 |
| 93 | Landolfi Arturo . . . . | 332. Sessa Aurunca | Napoli | 2299 |
| 94 | Licandro Alfredo . . . | 186. Soresina | Milano | 2838 |
| 95 | Lonardi Severina . . . | 125 Cittadella | Venezia | 2912 |
| 96 | Lonato Gennaro . . . . | 12. Turi | Bari | 1267 |
| 97 | Longo Filippo . . . . | 305. Vittoria | Palermo | 1609 |
| 98 | Ludovisi Maria . . . . | 245. Diano Marino | Torino | 2367 |
| 99 | Magliani Gemma . . . | 313. Gradisca | Venezia | 2108 |
| 100 | Magno Salvatore . . . | 112. Caserano | Bari | 2091 |
| 101 | Maimoni Giuseppina. . . | 150. Gualdo Tadino | Roma | 763 |
| 102 | Manfrenini Alfredo . . . | 522. Postiglione | Napoli | 948 |
| 103 | Marrone Giovanna . . . | 72. Termini Imerese | Palermo | 1993 |
| 104 | Mazzoni Tosca . . . . | 92. Lari | Firenze | 1090 |
| 105 | Medola Luigi . . . . | 170. Bologna | Firenze | 2695 |
| 106 | Milanesi Primo . . . . | 80. Seravezza | Firenze | 1102 |
| 107 | Milani Maria . . . . . | 109. Segni | Roma | 1001 |
| 108 | Miotti Anna . . . . . | 328. Pisino | Venezia | 1419 |
| 109 | Mirolo Antonio . . . . | 90. Spilimbergo | Venezia | 2126 |
| 110 | Mondello Giuseppa. . . | 165. Gioiosa a Marea | Palermo | 1047 |
| 111 | Mottarella Adda. . . . | 124. Carate Brianza | Milano | 1726 |
| 112 | Musella Angelo . . . . | 257. Caserta | Napoli | 1992 |
| 113 | Napolitano Maria . . . | 36. Venezia (Pellestrina) | Venezia | — |

| N. d'ordine | COGNOME E NOME | Banco conferito | Compartimento | Cauzione dovuta |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Nardacci Caterina . . . | 94. Veroli | Roma | 838 |
| 115 | Nasti Raffaele. . . . . | 355. S. Caterina Villarmosa | Palermo | 1929 |
| 116 | Natali Roberto . . . . | 200. Tolentino | Roma | 1479 |
| 117 | Meglia Francesco . . . | 111. Collesano | Palermo | 1125 |
| 118 | Novelli Elvira. . . . . | 136. Montebello Vicentino | Venezia | 778 |
| 119 | Ottavino Brigida. . . . | 471. Baronissi | Napoli | 681 |
| 120 | Ottavino Gaetano . . . | 438. Agnone | Napoli | 636 |
| 121 | Pacifico Giuseppe . . . | 122. Trinitapoli | Bari | 2344 |
| 122 | Parascandolo Ciro . . . | 227. Vico Equense | Napoli | 1270 |
| 123 | Pardo Guglielmo . . . | 201. Nicosia | Palermo | 972 |
| 124 | Parola Maria . . . . . | 304. Grado | Venezia | 1856 |
| 125 | Pascarelli Coriolano . . | 115. Tarquinia | Roma | 1651 |
| 126 | Patruno Anna. . . . . | 338. Olginate | Milano | 1279 |
| 127 | Patruno Vincenzo . . . | 31. S. Eramo in Colle | Bari | 957 |
| 128 | Pellicanò Armando . . . | 399. Reggio Calabria (Gallico) | Palermo | 1104 |
| 129 | Pianese Maria . . . . | 307. Fertilia | Napoli | 1822 |
| 130 | Pizzuti Armando . . . | 176. Badia Polesine | Venezia | 2661 |
| 131 | Prota Vincenzo . . . . | 345. Abbazia | Venezia | 1947 |
| 132 | Puglielli Filippa . . . . | 165. Lanciano | Bari | 2569 |
| 133 | Quadrellaro Elodia . . . | 158. Trescore Balneario | Milano | 1278 |
| 134 | Quagliarella Ferdinando. | 431. S. Elia a Pianise | Napoli | 601 |
| 135 | Rea Emilia . . . . . . | 218. S. Elpidio a Mare | Roma | 940 |
| 136 | Rocchetti Mario. . . . | 7. Roma | Roma | 1293 |
| 137 | Ruggeri Rosa . . . . . | 277. Borgonovo Val Tidone | Milano | 1935 |
| 138 | Ruggero Fausta . . . . | 134. Arsiero | Venezia | 2256 |
| 139 | Sansò Amedeo . . . . | 379. Pontecorvo | Roma | 2045 |
| 140 | Santini Cesare . . . . | 253. Celano | Roma | 443 |
| 141 | Saulino Celestino . . . | 444. Larino | Napoli | 1476 |
| 142 | Scarpati Grazia . . . | 408. S. Salvatore Telesino | Napoli | 879 |
| 143 | Sebastiani Vittoria . . | 99. Paliano | Roma | 870 |
| 144 | Selmi Berta . . . . . | 232. Finale Emilia | Firenze | 1522 |
| 145 | Severini Anna . . . . | 419. Morcone | Napoli | 792 |
| 146 | Sicignano Nicola . . . | 429. Boiano | Napoli | 1999 |
| 147 | Segnore Luigi . . . . | 593. Muro Lucano | Napoli | 598 |
| 148 | Silvestri Rosa . . . . | 337. Oggiono | Milano | 1352 |
| 149 | Somma Pietro . . . . | 60. Borgetto | Palermo | 456 |
| 150 | Spinetti Andrea . . . | 361. S. Paolo Belsito | Napoli | 1837 |
| 151 | Sturchio Emilia . . . | 75. Milano | Milano | 1220 |

| N. d'ordine | COGNOME E NOME | Banco conferito | Compartimento | Cauzione dovuta |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Tedeschi Francesca | 199. Sarnano | Roma | 505 |
| 153 | Terzi Bartolomeo | 222. Gargnano | Milano | 996 |
| 154 | Testa Teresa | 81. Ceva | Torino | 1772 |
| 155 | Tiby Vincenzo | 322. Recale | Napoli | 1429 |
| 156 | Tofini Anna | 110. Cori | Roma | 1545 |
| 157 | Tommaselli Albertina | 48. Carignano | Torino | 1399 |
| 158 | Tortora Antonietta | 472. Baronissi | Napoli | 708 |
| 159 | Tota Angela | 26. Putignano | Bari | 933 |
| 160 | Trapani Romeo | 244. Forio d'Ischia | Napoli | 1884 |
| 161 | Trevisani Ada | 333. Isola d'Istria | Venezia | 2297 |
| 162 | Urselli Maria | 11. Conversano | Bari | 1291 |
| 163 | Uva Pasquale | 133. Cortona | Firenze | 1494 |
| 164 | Vaccaro Teresa | 136. Vieste | Bari | 1249 |
| 165 | Valenzano Letizia | 147. Bovino | Bari | 939 |
| 166 | Vecchio Agata | 222. Acicatena | Palermo | 1203 |
| 167 | Venier Fausto | 194. Agordo | Venezia | 1816 |
| 168 | Vergoni Vittoria | 165. Asolo | Venezia | 697 |
| 169 | Villa Bambina | 187. Pizzighettone | Milano | 601 |
| 170 | Vouk Luigia | 98. Maniago | Venezia | 1211 |
| 171 | Zangara Stefano | 258. Ferrara (Pontelagoscuro) | Venezia | 1605 |
| 172 | Zanoboni Angiolo | 99. Calci | Firenze | 1099 |

L'aggio spettante a ciascun ricevitore è soggetto alla riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed a quella, in quanto applicabile, di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed a quella delle percentuali stabilite con l'art. 2 in relazione all'aggio del banco.

Le nomine sono vincolate agli obblighi di prestare la malleveria in titoli del Debito pubblico dello Stato, o in numerario, per ciascuno indicata; di assumere l'esercizio personale del banco nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione di questo Decreto nella *Gazzetta Ufficiale;* di sottostare alla ritenuta del 3 % sull'aggio lordo a favore del Fondo di Previdenza dei ricevitori del lotto (art. 53 Testo Unico) e del settimo sugli aggi eccedenti le L. 5000 a favore della Cassa Sovvenzioni (art. 1 del suaccennato decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886) e, per essa, all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato (art. 54 testo unico citato).

Il presente decreto è soggetto alla registrazione alla corte dei Conti.

Le Intendenze di finanza di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono incaricate della esecuzione del presente decreto ciascuna per i banchi del proprio Compartimento.

Roma, addì 6 maggio 1938 - Anno XVI

*Il Ministro:* DI REVEL

(2298)

## REGIA PREFETTURA DI PISA

**Graduatoria del concorso al posto di direttore del macello e veterinario capo del comune di Pisa.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1936, con il quale veniva bandito il concorso per il posto di direttore del macello e veterinario capo del comune di Pisa;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 27 agosto 1937-XV, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre successivo nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 25, 55 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Dott. Ciompi Raffaello . . . . con punti 137,78
2. Dott. Fagioli Oscar . . . . » 137,19
3. Dott. Selmi Giulio . . . . » 136,19
4. Dott. Tassi Luigi . . . . » 129,40
5. Dott. Imbasciati Giuseppe . . . . » 123,70
6. Dott. Barbieri Giuseppe . . . . » 122,72

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Pisa.

Pisa, addì 9 giugno 1938 - Anno XVI

*Il Prefetto:* MUGONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il precedente decreto prefettizio di pari data e numero del presente col quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di direttore del macello e veterinario capo del comune di Pisa;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore del posto stesso;

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ciompi Raffaello è dichiarato vincitore del concorso al posto suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Pisa.

Pisa, addì 9 giugno 1938 - Anno XVI

*Il Prefetto:* MUGONI.

(2257)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.